



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
MAGAZZINAGGIO, MOVIMENTAZIONE E SERVIZI ACCESSORI DI AUSILI PER
STOMIE E RACCOGLITORI PER URINA PER LE NECESSITÀ DELL’AZIENDA USL DI
PIACENZA**

SCHEMA DI CONTRATTO

CIG 9855719C99

**N _____ REPERTORIO U.O. ACQUISIZIONE BENI E
SERVIZI
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MAGAZZINAGGIO,
MOVIMENTAZIONE E SERVIZI ACCESSORI DI AUSILI PER
STOMIE E RACCOGLITORI PER URINA PER LE NECESSITÀ
DELL'AZIENDA USL DI PIACENZA**

TRA

L'Azienda di Unità Sanitaria Locale di Piacenza, C.F. 91002500337, legalmente rappresentata dalla Dr.ssa Francesca Amelia Di Pompo, nata a _____ il _____ nella sua qualità di Direttore F.F. dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, giusto incarico conferito con deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 15/07/2021, a tutti gli effetti domiciliata per la carica presso la Sede Aziendale e legittimata a stipulare in nome e per conto dell'Azienda, in virtù di delega conferita dal Direttore Generale con Deliberazioni n. 247 del 24/05/2023 di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Amministrazione»

E

_____ con sede legale in _____ alla Via _____ n. _____, C.F. _____ P. IVA _____, N. REA _____ legalmente rappresentato da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ e rappresentante dell'Impresa, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

PREMESSO CHE

a) con Deliberazione del Direttore Generale n. 275 del 09/06/2023, è stata indetta procedura aperta ex art. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, nel presente atto, “Codice”) per l’affidamento a terzi dei servizi di magazzinaggio, movimentazione e servizi accessori di ausili per stomie e raccoglitori per urina per le necessità dell’Azienda USL di Piacenza, per un importo complessivo totale di € 311.500,00 oltre IVA di legge;

d) con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ si è disposto l’affidamento dell’appalto in oggetto alla Società _____ con sede legale in _____ alla Via _____ n. _____;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1- Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, l’offerta tecnica ed il Progetto d’appalto, con particolare riferimento al, “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”.

2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dai Regolamenti aziendali eventualmente vigenti e regolanti la materia;

d) dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione;

e) da altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate e valutate dall'Amministrazione, ivi incluse le offerte tecnica ed economica prodotte dall'Appaltatore medesimo.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in appalto dei servizi di magazzinaggio, movimentazione e servizi accessori di ausili per stomie e raccoglitori per urina per le necessità dell'Azienda USL di Piacenza. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rinvia, integralmente, alle previsioni di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente contratto sotto la lett. A).

2. Le prestazioni contenute nel Capitolato speciale descrittivo e

prestazionale si intendono integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, allegata al presente contratto sotto la lett. B).

Articolo 3 – Durata del Contratto

1. La durata del Contratto è fissata in 1 (uno) anno eventualmente rinnovabile di un ulteriore 1 (uno) anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto (*NDR o dal verbale di avvio del servizio*).

Articolo 4 – Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali indicate all'art. 2, viene determinato, in:

- € _____ (_____) per il servizio di movimentazione, magazzinaggio e servizi accessori IVA al 22% esclusa;
- € _____ (_____) in virtù di ciascuna consegna effettuata di materiale sanitario effettuata IVA al 22% esclusa;
- € _____ (_____) in virtù di ciascun reso di materiale sanitario ritirato IVA al 22% esclusa;

2. Il corrispettivo dell'appalto resterà fisso ed invariato, per l'intera durata dello stesso, fatto salvo quanto previsto all'art. 21 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara.

2. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.); l'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

4. Le prestazioni, inoltre, dovranno essere eseguite osservando quanto previsto dal Patto di Integrità dell'Amministrazione in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, approvato dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 28/01/2015 in attuazione dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012, nonché del Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale fra la Prefettura di Piacenza e l'Azienda USL di Piacenza, allegati al presente contratto sotto la lett. C) a formarne parte integrante e sostanziale

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di

svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, l'Amministrazione invita per iscritto il soggetto inadempiente,

ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

6. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione provvederà a pagare anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Amministrazione e si impegna, quindi, ad accettare la designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016, oggetto di separato e successivo accordo ed a rispettare pedissequamente quanto indicato all'art. 16 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 8 - Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende ricorrere al subappalto.

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto le seguenti attività. _____

(n.d.r Ipotesi alternative)

Art. 9 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n.

136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed, a tal fine, ha comunicato all'Amministrazione il conto corrente dedicato alla presente commessa ed il nominativo delle persone delegate ad ivi operarvi.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quarto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

4. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e

non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC), come modificata dalla successiva Determinazione n. 556 del 31/05/2017.

Art. 10 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia n. _____ emessa da _____ in data _____ dell'importo di € _____ (*lettere*), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Ente.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo,

l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi discendenti dal presente contratto.

Art. 11 – Sospensione, risoluzione e recesso

1. Oltre che nei casi previsti all'art. 19 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l'Amministrazione:

- potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all' Appaltatore con PEC, in caso di sopravvenienze normative interessanti l'Amministrazione stessa che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio; in tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile;

- si riserva il diritto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

- nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); cauzione definitiva (art. 10);
2. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
 3. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
 4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 12 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

3. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 13 – Liquidazione giudiziale dell'esecutore, risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

1. Ai sensi dell'art. 110 del Codice e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e seguenti del medesimo articolo 110, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 14 - Fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo dell'appalto sarà remunerato a canone mensile posticipato, composto da un elemento variabile dipendente dal numero delle consegne / ritiri effettuato nel mese di riferimento, moltiplicato per i prezzi unitari posti a base d'asta e da un elemento fisso inerente il servizio di movimentazione, magazzinaggio e servizi accessori, come risultanti dal prezzo offerto in gara.

2. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla

data di ricezione della fattura.

3. I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 smi e di qualsivoglia norma vigente in materia fiscale.

4. Le fatture dovranno essere obbligatoriamente ed inderogabilmente trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica sono i seguenti: Codice IPA As_PC; Codice Univoco Ufficio (CUU) UFR51Q

5. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione dei servizi; qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera A/R, FAX, PEC o e-mail all'appaltatore.

6. Per quanto quivi non previsto, si rimanda all'art. 20 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 15 – Codice di Comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice Aziendale di comportamento, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 24 del 29/01/2016, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del

contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Articolo 16 – Foro competente

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Piacenza.

Articolo 17 – Clausola anti-Pantouflage

1. L' Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell' Azienda USL di Piacenza che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell' Azienda USL di Piacenza, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell' attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. E' nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto al comma 1.

3. E' fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell' attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 19 – Stipula del Contratto – Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Ente.
4. Il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica nella forma della scrittura privata non autenticata ex art. 32, comma 14 del Codice e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986.
5. Le spese dell'eventuale registrazione sono poste sin d'ora a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Amministrazione

(Dr.ssa Francesca Amelia Di Pompo)

Per l'Appaltatore

(_____)